

Organismo di Conciliazione Forense  
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese  
iscritto al n.174 del registro degli organismi di mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia  
Piazza Cacciatori delle Alpi, 4 - 21100 Varese  
Tel. e Fax 0332.285219

## **“REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE DELL'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI VARESE”**

### ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10 – come modificati dal D.L. n.69/13 - il presente regolamento é applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti vogliono risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su invito del giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti.

Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.

Le parti, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n.28/10, così come modificato dal D.L. 69/13, convertito nella Legge n.98/2013, partecipano all'intero procedimento con l'assistenza di un Avvocato iscritto all'Albo professionale nella mediazione obbligatoria e disposta dal Giudice art.5 comma 1bis e comma 2 del D.lgs 28/10 fino a termine della procedura. Nella mediazione c.d. facoltativa, invece, le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato.

### ARTICOLO 2 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, come modificato dal D.L. n. 69/13, il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda presso la Segreteria dell'Organismo di Conciliazione, sito nel luogo ove ha sede il giudice che sarebbe territorialmente competente a decidere della controversia.

In caso di più istanze relative alla stessa controversia la mediazione si svolge davanti all'Organismo territorialmente competente presso il quale é stata presentata la prima istanza.

La domanda può essere effettuata, sia utilizzando l'apposito modulo (reperibile sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Varese), sia in carta libera, purché contenga tutti gli elementi indicati nel modulo:

- dati identificativi delle parti;
- sommaria descrizione dei fatti e delle questioni controverse
- oggetto della domanda;

- copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
- dati identificativi di colui che parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
- dati identificativi dei professionisti che assisteranno la parte nel procedimento;
- indicazione del valore della controversia;
- eventuale indicazione del mediatore scelto tra i nominativi dell'elenco dell'ODC (solo in caso di domanda congiunta);
- eventuale dichiarazione dell'istante di accollarsi per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese predette nell'eventuale accordo, susseguente all'espletamento del procedimento;
- indicazione del giudice che sarebbe eventualmente competente in ragione di territorio a decidere la controversia

Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o contestualmente ed anche nei confronti di più soggetti.

Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione di questo regolamento, delle indennità di cui al tariffario di questo Organismo e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti di questo stesso Organismo.

Ogni parte, che abbia aderito alla procedura di mediazione, ha diritto di accesso agli atti del procedimento, salvo a quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato come riservato al solo mediatore.

### ARTICOLO 3 - LA SEGRETERIA

La Segreteria dell'Organismo amministra il servizio di mediazione.

Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione é tenuto all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

La Segreteria tiene un apposito fascicolo cartaceo e/o informatico per ogni procedimento di mediazione, registrato e numerato nel registro degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.

La Segreteria verificata la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal

presente regolamento:

- annota la domanda nell'apposito registro,
- designa un mediatore e fissa la data e il luogo dell'incontro entro 30 giorni dandone comunicazione alle parti - in una forma comprovante l'avvenuta ricezione -, precisando alle stesse che dovranno partecipare personalmente o, in casi eccezionali, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri e che dovranno essere assistite da un avvocato iscritto all'Albo
- comunica altresì alle parti le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del Dlgs 28/10
- trasmette copia della domanda di mediazione alla parte chiamata con l'invito a comunicare la propria adesione, indicando chi sarà presente.

Le parti potranno d'accordo tra loro designare diverso mediatore tra quelli iscritti nell'elenco tenuto dall'organismo, dandone congiunta comunicazione alla segreteria almeno ventiquattro ore prima dell'incontro fissato. In tal caso l'incontro verrà differito alla data che sarà indicata dal mediatore da loro designato.

Le spese di segreteria e postali saranno rimborsate dalle parti.

#### ARTICOLO 4 - IL MEDIATORE

Il mediatore aiuta le parti nel trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

Il mediatore non decide la controversia né svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia e sui contenuti dell'accordo

Il mediatore, in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge e dal codice etico di questo Organismo, è designato dalle parti, o in difetto di indicazione comune dall'Organismo - tra i nominativi inseriti in un apposito Elenco - secondo criteri inderogabili di turnazione (cd. qualificata) predeterminati tenendo conto dell'oggetto, del valore della controversia e anche della specifica competenza professionale, quest'ultima come specificata dai mediatori nella domanda di iscrizione, in modo da valorizzarne le competenze tecniche e la specifica formazione (ai sensi del DM 145/11). A tal fine il mediatore, al momento della richiesta di iscrizione nell'elenco dei mediatori, deposita il proprio curriculum con l'attestazione degli eventuali titoli post-laurea conseguiti, dell'esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione. Nell'ambito della medesima competenza professionale la designazione avverrà mediante criteri oggettivi di turnazione.

E' facoltà dell'Organismo nominare più di un mediatore.

I mediatori iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico approvato

dall'Organismo.

Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, previste da specifiche norme di legge e deve comunicare alla Segreteria, non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e aderire al codice di comportamento senza le quali non può avere inizio il procedimento di mediazione.

La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità; qualora, successivamente all'accettazione dell'incarico dovessero sorgere motivi di incompatibilità, il mediatore dovrà informare immediatamente le parti e l'Organismo.

Le parti possono richiedere all'Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'Organismo nominerà un altro mediatore. L'Organismo provvederà parimenti alla nomina di un altro mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'Organismo.

In ogni caso il mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto senza motivazione e comunque non più di tre volte in un triennio pena la cancellazione d'ufficio dall'elenco.

L'Organismo consente gratuitamente a ciascun mediatore iscritto nei propri elenchi di svolgere il tirocinio assistito prescritto dalla normativa vigente (art. 4 co. 3 lett. b DM 145/11).

Lo stesso sarà consentito anche ai mediatori di altri Organismi, tenendo conto del numero delle mediazioni effettivamente svolte e della necessità di garantire prioritariamente l'aggiornamento ed il tirocinio dei mediatori iscritti presso il proprio Organismo e presso gli Organismi dell'Unione Lombarda degli Ordini Forensi.

Al fine di garantire il tirocinio assistito tanto il Mediatore designato quanto le parti non possono opporsi alla partecipazione di più mediatori a ciascun procedimento.

I Mediatori tirocinanti assistono alle varie fasi della procedura, non hanno diritto a compenso alcuno e dovranno attenersi alle norme relative all'incompatibilità nonché a quelle relative alla riservatezza, alla inutilizzabilità e al segreto professionale applicabili per il mediatore.

#### ARTICOLO 5 - INCONTRO DI MEDIAZIONE

Il Responsabile dell'Organismo fissa il primo incontro tra le parti e il mediatore a norma dell'art. 8, 1 comma, Dlgs 28/2010.

Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'Organismo.

Il mediatore informa le parti circa i connotati, le modalità di svolgimento della mediazione e gli effetti della stessa, all'esito del quale invita le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare o meno la procedura di mediazione.

Nel caso in cui le parti, all'esito del primo incontro di cui all'art. 8 1 comma D.lgs. 28/2010 esprimono la volontà di iniziare la procedura di mediazione e di procedere con lo svolgimento, Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente e può avvalersi, in casi di particolare complessità e in mancanza di nomina di mediatore ausiliario, di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali ai sensi dell'art 8 comma 4 D.lgs. 28/10. La nomina dell'esperto é subordinata all'adesione di almeno una parte all'impegno, dalla stessa sottoscritto, a sostenerne gli oneri secondo compenso preventivamente concordato.

In caso di richiesta di proroga del primo incontro, ricevuto l'invito alla mediazione, la parte invitata, dopo aver comunicato la propria risposta di accettazione e corrisposto le spese di avvio potrà chiedere il rinvio del primo incontro "incontro preliminare". Le richieste di proroga dovranno essere motivate e saranno valutate caso per caso.

#### ARTICOLO 6 - ESITO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 28/10, quando è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore redige processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo raggiunto.

Il mediatore è tenuto a formulare una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento e solo qualora disponga degli elementi necessari. Prima della formulazione della proposta il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13, modificato dal D.lgs. 69/13.

La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto e la stessa, salvo diverso accordo delle parti, non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

Le parti, entro sette giorni, dovranno far pervenire al mediatore, per iscritto, l'accettazione o il rifiuto della proposta.

In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Quando l'accordo è raggiunto il mediatore redige verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art.

2643 cc, per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

L'accordo raggiunto può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore redige verbale, con l'indicazione dell'eventuale proposta o del mancato accordo; il verbale deve essere sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

In caso di mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta.

L'originale del verbale redatto durante l'incontro è depositato presso la segreteria dell'ODC e di esso è rilasciata copia alle parti che ne fanno richiesta.

Ove l'incontro non abbia avuto luogo perché nessuna delle parti compare verrà redatto dal mediatore verbale di mancata partecipazione delle parti.

Il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione ed all'esito dello stesso verrà rilasciato verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo.

Al termine del procedimento di mediazione verrà consegnata ad ogni parte la scheda valutativa che le parti dovranno compilare e sottoscrivere.

Nel caso in cui l'ODC venga sospeso o cancellato dal registro tenuto dal Ministero ai sensi dell'art. 3 DM 180/10 ciò non produrrà effetti sui procedimenti in corso, i quali proseguiranno presso l'Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza l'Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

Ai sensi dell'art. 12, così come modificato dal D.lgs. 69/13, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli Avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato su istanza di parte con decreto del Presidente del Tribunale previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

#### ARTICOLO 7 - INDENNITA'

L'indennità di mediazione – comprensive dell'onorario del mediatore – è dovuta, in solido, da ciascuna parte nel caso di prosecuzione del procedimento come da tariffario dell'Organismo e devono essere corrisposte dopo il primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Le indennità devono essere corrisposta per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art.11 del D.Lgs 28/10. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art.5, comma 1-bis e comma 2 del citato D.Lgs l'Organismo ed il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

L'eventuale importo dovuto a saldo, in caso di esito positivo della mediazione o di aggiornamento del valore della procedura, deve essere versato al termine della procedura.

In caso le parti decidano di proseguire nella procedura di mediazione l'indennità è dovuta anche nell'eventualità di abbandono del procedimento dopo il primo incontro.

Il compenso per l'esperto di cui all'art.5 c.8 D.lgs. 28/10 è liquidato a parte nella misura concordata con l'esperto e comunque corrisposto entro la chiusura del procedimento di mediazione.

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di €. 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Qualora all'esito del procedimento, l'accordo sia raggiunto su valori superiori, rispetto allo scaglione determinato dalle parti, é facoltà dell'Organismo richiedere l'indennità corrispondente al valore contenuto nell'accordo.

L'Organismo può con delibera del proprio consiglio direttivo rideterminare l'ammontare delle indennità. Le modifiche dovranno essere comunicate al Responsabile del Registro.

#### ARTICOLO 8 – INDENNITA' PER I NON ABBIENTI

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ovvero è disposta dal Giudice ai sensi dell'art. 5 comma 2 (D.lgs. 69/13) all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115 e successive modificazioni – a tal fine la parte è tenuta a depositare presso l'ODC/ODM, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'ODC/ODM lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

Il mediatore di un procedimento, in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma

precedente, così come l'avvocato che le assiste, devono svolgere la loro prestazione gratuitamente.

#### ARTICOLO 9 – REGISTRO AMMISSIONI GRATUITO PATROCINIO

L'Organismo tiene un registro, anche su solo supporto informatico, sul quale annota i procedimenti ammessi al gratuito patrocinio. Il Registro contiene il riferimento al numero del procedimento, il nominativo del Mediatore, l'esito della mediazione, l'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta. L'Organismo può disporre il riconoscimento di un'indennità per i mediatori che abbiano svolto la loro opera a titolo di gratuito patrocinio.

#### ARTICOLO 10 - DURATA DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento non potrà avere durata superiore a tre mesi dal deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa, salvo necessità di proroga su concorde richiesta delle parti.

#### ARTICOLO 11 - RISERVATEZZA

Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.

Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese durante la mediazione.

A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore ed il personale di Segreteria presente sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.

Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni.

Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale, di giuramento decisorio.

Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti dell'ODC i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

Restano salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 231/07 così come modificato dall'art.22 D.lgs. 28/10.

#### ARTICOLO 12 – RESPONSABILITA' DELL'ORGANISMO

Sono di esclusiva responsabilità delle parti:

la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia ed alle ragioni della richiesta;

la qualificazione dell'oggetto e della natura della controversia, nonché la scelta dell'Organismo di Conciliazione con riferimento al luogo territorialmente competente per l'eventuale azione giudiziaria;

la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante

l'indicazione del valore della controversia;

l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;

la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura.

L'Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a:

mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo.

imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante e del luogo in cui ha sede la giurisdizione territorialmente competente per l'eventuale azione giudiziaria.

In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate.

Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante può, in aggiunta all'Organismo comunicare la domanda di mediazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 28/10.

L'ODM/ODC non può essere ritenuto responsabile per fatti e/o omissioni proprie del mediatore nella conduzione del procedimento di mediazione.

Tutti i termini previsti dal Regolamento devono intendersi come ordinatori.

#### ARTICOLO 13 – RAPPORTI CON ALTRI ORGANISMI DI CONCILIAZIONE O MEDIAZIONE

L'ODC si riserva la possibilità di stipulare accordi con altri Organismi di Conciliazione o di Mediazione al fine di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori degli stessi anche per singoli affari di mediazione.

#### ARTICOLO 14– PROCEDURA DI MEDIAZIONE IN VIA TELEMATICA

Ferme restando le previsioni del presente regolamento di mediazione, l'ODM si avvale di una piattaforma on-line per lo svolgimento del servizio di mediazione telematica a distanza, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 28/10, secondo le modalità che seguono:

I. Il servizio telematico di mediazione integra e completa il più ampio servizio di mediazione offerto

dall'Organismo e può rappresentare una modalità integrativa e complementare di fruizione del Servizio.

II. Il servizio di Mediazione On-Line, previsto dall'articolo 3 n. 4 del D.Lgs. 28/2010 e nel rispetto degli artt. 9 e 16 n. 3 del citato D.Lgs. e dell'art. 7 n. 4 del D.M. 180/2010, è sempre ammesso con il consenso delle parti, sia quando tutte le parti ed il mediatore abbiano accesso al servizio dalle postazioni collocate nelle loro sedi, residenze o domicili, sia nei casi in cui una sola parte partecipi all'incontro di mediazione telematica a distanza tramite la Stanza di Mediazione On-Line e le altre parti partecipino all'incontro fisicamente, alla presenza del mediatore, presso gli uffici dell'Organismo.

III. L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione, dalla presentazione della domanda alla sottoscrizione del verbale, o sue singole fasi: deposito dei documenti, comunicazioni con la Segreteria, incontri di mediazione. Con riferimento alle singole fasi, l'utilizzo della modalità telematica potrà quindi alternarsi e combinarsi alle modalità tradizionali in presenza.

IV. L'Organismo assicura la procedura di mediazione telematica attraverso una piattaforma integrata, ad accesso riservato, specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico.

La piattaforma sarà disponibile all'indirizzo web dedicato <https://www.ocfvarese.it>.

La piattaforma on-line è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa e, in caso di necessità, garantisce il ripristino del servizio con il salvataggio dei dati acquisiti. Il sistema di videoconferenza dell'Organismo, attivabile in sicurezza e riservatezza e solo per gli incontri di mediazione, garantisce la confidenzialità delle informazioni, l'identificazione degli utenti e la crittografia delle informazioni.

L'Organismo si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia, l'Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie credenziali personali, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolti dal sito web.

La piattaforma telematica che si occupa della gestione di informazioni garantisce che il software e l'hardware non alterino i dati delle mediazioni memorizzati. Soggetto responsabile per la tenuta dei dati è l'Avv. Elisabetta Brusa Presidente dell'Ordine degli

Avvocati di Varese.

V. Il servizio messo a disposizione dall'Organismo non richiede la configurazione di dispositivi o l'impiego di personale specializzato, è accessibile a chiunque possieda una posizione (computer fisso o notebook) collegata ad Internet (preferibilmente tramite ADSL) e corredata di webcam, microfono e cuffie/casse audio, permette agli utenti di gestire l'incontro di mediazione in videoconferenza, direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell'organismo di mediazione, consente alle parti (utenti e mediatore) di dialogare (sia in sessioni aperte a entrambe le parti che in sessioni dedicate ad ognuna delle parti) in tempo reale a distanza.

VI. L'accesso delle parti e del mediatore è eseguito in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato (standard https) che consente la crittografia di tutto il traffico internet, ed è riservato alle sole parti interessate allo specifico procedimento di mediazione, nonché al mediatore designato, e avviene da link diretto e personalizzato, generato dall'applicazione utilizzata e trasmesso via e-mail alle parti interessate (utenti e avvocati che le assistono) e al mediatore dalla Segreteria dell'Organismo.

VII. La medesima applicazione genera una Stanza di Mediazione On-line (Stanza Virtuale) e permette l'invio di una e-mail a tutti i soggetti interessati (parti, avvocati, mediatore), con la quale essi sono invitati ad accedere alla piattaforma on-line nel giorno ed ora stabiliti per l'incontro di mediazione attraverso il link presente nella e-mail stessa con le credenziali di accesso al servizio.

Le password sono archiviate in formato crittografato e non possono essere recuperate in alcun modo dagli utenti e dagli amministratori del sistema. In caso di smarrimento sarà possibile per gli utenti richiedere una nuova password di accesso.

VIII. Il dialogo fra le parti, facilitato dal mediatore, avviene all'interno di un sistema di videoconferenza, ed in particolare di "stanze virtuali" riservate, in modalità audio/video corredata da altri strumenti di interazione (chat, condivisione di documenti in formato elettronico) a supporto dell'intero procedimento di mediazione.

Il mediatore può gestire in piena autonomia il dialogo tra le parti, attivando o escludendo i singoli utenti, a seconda delle esigenze, per valutare le posizioni delle parti, tentando di raggiungere, attraverso il confronto, una soluzione condivisa dagli utenti. Le parti hanno anche la possibilità di parlare separatamente con il mediatore, in via del tutto riservata, e di trasmettere a quest'ultimo tutta la documentazione che desiderano non sia resa nota alla controparte. Allo scopo, durante l'incontro di mediazione, il mediatore potrà utilizzare la funzionalità di esclusione temporanea delle parti e di ricominciare la sessione "comune" in qualunque momento. E' garantito il completo isolamento dei flussi audio, video e documentali riguardanti la "stanza virtuale" stessa.

IX. Il verbale dell'incontro di mediazione insieme all'eventuale accordo in formato pdf va anticipato tramite condivisione della schermata con le parti, quindi trasmesso dal mediatore alle parti e agli avvocati per posta elettronica, PEC o caricamento sulla piattaforma.

Le parti private che partecipano all'incontro di mediazione da una postazione separata dal proprio difensore devono essere dotate di firma digitale in corso di validità ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAAdES, PAdES o sistema SPID) o, in alternativa, di stampante e scanner al fine di garantire la possibilità di sottoscrivere analogicamente il verbale e l'eventuale accordo.

Il difensore, con la propria firma digitale sul verbale e/o accordo certifica anche l'autografia della sottoscrizione della parte assistita, come per legge.

Il mediatore trasmette telematicamente via posta elettronica ordinaria o certificata il verbale e l'eventuale accordo alle parti private per la firma (digitale o analogica) e ai procuratori per la sottoscrizione digitale. Il procedimento si conclude con la trasmissione al mediatore del file, contenente il verbale e l'eventuale accordo, firmato da tutte le parti e da tutti i procuratori. Il mediatore sottoscriverà digitalmente il file ai fini dell'esecutività dell'accordo prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.